

Euro digitale versus criptovalute

16 Giugno 2021

Ranieri Razzante

Abstract

Si tratta di “forme digitali” delle monete ufficiali coniate dalle Banche centrali, con le caratteristiche di convertibilità, convenienza e regolamentazione ferrea e centralizzata delle monete “fisiche”.

Indice:

1. Le differenze tra monete digitali e criptovalute
2. L'euro digitale

1. Le differenze tra monete digitali e criptovalute

Ho più volte segnalato ed in diverse sedi, insieme a numerosi studiosi e alla Bce stessa, che le criptovalute non sono monete nè valute, ma beni che vengono negoziati in un mercato “privato”, cioè ristretto a comunità di soggetti che le accettano in pagamento. Non hanno una Banca di emissione, una Autorità di vigilanza, un mercato di quotazione, una tracciabilità attendibile, delle regole di circolazione e di pagamento universalmente accettate.

Queste caratteristiche, al contrario, le banconote e monete degli Stati le hanno, e ciò costituisce – non è mai troppo ribadirlo – il *quid* del denaro rispetto ai crypto-asset, altrimenti non staremmo nemmeno a parlarne. Lasciamo perdere i non trascurabili, peraltro, problemi di sicurezza e tracciabilità delle transazioni; ne ha approfittato la criminalità organizzata, talvolta i terroristi, per riciclare denaro e ricchezza di provenienza illecita.

Le monete digitali, invece, sarebbero create dalle Banche centrali; secondo uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali del 2019, circa l'80% delle banche centrali ha allo studio ipotesi di valute digitali.

2. L'euro digitale

E la BCE sta a buon punto, come ha di recente affermato la sua Presidente. Nel secondo semestre di quest'anno potrebbe avviarsi la sperimentazione, pandemia permettendo. Se ne è molto parlato e ormai è cronaca quotidiana qualche "citazione" riguardante il nuovo strumento; ma forse è opportuno spiegare di cosa si tratta. A livello tecnico si parla, con l'acronimo inglese, di CBDC, *Central Bank Digital Currencies*.

Una "forma digitale" di moneta ufficiale coniata dalle Banche centrali, che è diversa da quella oggi presente nei conti correnti e nel sistema dei regolamenti transazionali di denaro. Detto strumento è denominato nelle singole monete Ue, nel nostro caso, e sta nella disponibilità di ciascun governo, ovviamente – come oggi con l'euro – attraverso la BCE ed il sistema europeo delle banche centrali. Resta chiaro che stiamo parlando di monete che, pur in forma dematerializzata, hanno e conservano le stesse fondamentali caratteristiche di quelle fisiche, altrimenti perderebbe il significato stesso di "monete". Convertibilità, convenienza, accettazione condivisa e disponibilità, bassi costi di produzione e transazione, sicurezza, interoperabilità, flessibilità, stabilità, regolamentazione ferrea e centralizzata.

Non credo che il processo diverrà attivo prima di quattro o cinque anni, e soprattutto a causa di problematiche tecniche ma, in ispecie, politiche. Una *digital currency* si pone con prepotente attenzione in un mercato non solo monetario, ma anche economico unico. Inoltre, va risolta la rapportabilità alle monete extra-Ue, vanno completati i rilevanti protocolli di sicurezza, vanno affrontate le implicazioni geopolitiche di siffatte scelte. Anche perché per far circolare bene questa nuova moneta bisognerà completare la cosiddetta "Tips", *Target Instant Payment Settlement*, la piattaforma digitale sulla quale dovrà girare l'euro digitale. Si sta lavorando anche al "Uad" (*Dispositivo di accesso universale*), un sistema che consente l'individuazione del proprietario del conto digitale con metodi biometrici, che realizza il collegamento tra cittadino e società in termini di trasferimento di fondi.

TAG: *criptovalute, euro digitale, Banca d'Italia*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.